**Cass. Pen., sez. III, n. 48017 del 20/11/14 – Pres. Maninno – Est. Franco – Ric. T.W.**

**ACQUA –** Quando il campionamento delle acque è effettuabile con la c.d. modalità istantanea?

*Con riferimento alle modalità di campionamento di acque reflue, l’ipotesi eccezionale e derogatoria di campionamento con la c.d. modalità istantanea, ovvero senza che il prelievo duri tre ore, consente comunque di ottenere un campione idoneo a rappresentare lo scarico. Tale modalità di prelievo può essere giustificata dall’impossibilità di poter operare diversamente, poiché, ad esempio, lo scarico dal depuratore si attiva solo con discontinuità e per brevi periodi e soprattutto in modo non preventivabile.*

**Svolgimento del processo**

A T. W. venne contestato il reato di cui all'art. 29 quattordecies, comma 2, d. 19 lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché, quale legale rappresentante della G.B.T. S.p.a., nell'effettuare attività di scarico di acque reflue industriali, presso l'impianto di discarica per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi sito in Porcia, non osservava le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1374 del 10.09.2009 e in particolare: i parametri COD (domanda chimica di ossigeno) e manganese erano presenti in concentrazione superiore a quanto previsto dalla tabella 4 allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006; il parametro "composti organo alogenati volatili", e specificatamente i composti 1,2 dicloroetano, 1,2 dicloropropano e vini l cloruro monomero erano presenti in concentrazione superiore a quanto previsto dal punto 2.1 allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

Il giudice del tribunale di Pordenone, con la sentenza in epigrafe, dichiarò il T. colpevole del reato ascritto limitatamente al parametro composti organo alogenati, e riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 137 comma Il D. Lgs. 152/06 condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto, sostituita dalla corrispondente pena pecuniaria, di euro 15.000 di ammenda; mentre lo assolse dal reato ascritto con riguardo ai parametri COD e manganese perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'imputato, a mezzo dell'avv. A. C., propone ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 2, all. 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 18 AIA 1374 del l0 settembre 2009; mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle modalità di campionamento. Osserva che in base alle suddette disposizioni il prelievo deve venire normalmente effettuato (salvo casi eccezionali di motivata deroga) con una media ponderata nell' arco delle tre ore. Nella specie è stato invece effettuato con le

c.d. modalità istantanee, senza che sussistessero particolari esigenze, come riconosciuto anche dagli accertatori. Il metodo utilizzato non è idoneo a determinare risultati attendibili e rappresentativi. Il giudice ha ritenuto legittimo il criterio adottato dagli accertatori per il campionamento, ritenendo che - stante il carattere discontinuo dello scarico - non vi fosse alternativa al prelievo istantaneo. Si tratta però di un errore perché in tal modo il giudice ha ritenuto che sussista un'automatica correlazione fra scarico discontinuo e prelievo istantaneo, che nessuna norma invece prevede e che fra l'altro non consente - specie per i composti organo-alogenati che tendono a sedimentare sul fondo - di ottenere quel campionamento "più rappresentativo" richiesto dalla norma.

2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 137, comma II, e 103 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152; mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa lo scarico delle acque così come prelevate dalla falda. Osserva che è stato accertato che l'eternit giunge alla discarica già imballato, e che - per l'abbattimento delle polveri in corrispondenza delle piste di accesso - si effettuano costanti "bagnature" dei sedimi di transito (come tassativamente prescrive l'autorizzazione regionale) ed eventualmente dei mezzi che trasportano gli imballi. Per fare ciò si attinge ad un pozzo di falda anch'esso previsto dal progetto assentito dalla Regione. E' stato anche accertato che i composti organo-alogenati provengono dall'acqua del pozzo utilizzato per quelle bagnature e che in quel pozzo alimentato dalla falda persistono le conseguenze d'una remota contaminazione, che nessuno aveva in precedenza rilevato. A ciò si aggiunge l'impiego (attuale) di ipoclorito di sodio per potabilizzare le acque nei Comuni a monte dell'impianto della G. B., che determina la formazione di alogeni. Pertanto si è accertato che non è la discarica della G.B. che inquina la falda, bensì è quest'ultima già inquinata dagli scarichi degli acquedotti civici a monte. La norma incriminatrice vieta di scaricare sul suolo acque con un tasso inquinante oltre la soglia consentita: qui invece si restituisce alla falda la stessa acqua (senza alcuna alterazione, né addizione) che dalla falda -per quelle bagnature e quei lavaggi - viene emunta. Era stata la Regione a prevedere nell'AIA lo scarico sul suolo e - sol dopo l'accertata presenza di quei composti - modificò l'autorizzazione disponendo che gli scarichi fossero dirottati in un corso d'acqua superficiale (canale consortile) che garantisce un'ampia diluizione. Non è corretto quanto afferma la sentenza impugnata che il T. si sarebbe attivato per trovare altro corpo recettore sol dopo la verifica svolta nel dicembre 2010 dai tecnici dell'Arpa. Gli stessi tecnici hanno riconosciuto che fu la Regione a provvedere "dopo aver rilevato un proprio errore iniziale", E' arbitraria l'affermazione del giudice che G.B. avrebbe alterato le acque prelevate dalla falda ''più probabilmente con solventi aggiunti per la disinfezione dei camion". Nonostante l'ampia istruttoria dibattimentale, non è affatto emerso vi sia impiego di solventi o additivi. Osserva infine che l'art. 103, n. 1/f, esclude dal divieto di scarico nel suolo le acque degli acquedotti. Nella specie sono proprio quelle acque reflue degli acquedotti comunali che contengono ipoclorito e che determinano per reazione nella falda i composti organo-alogenati. Quelle utilizzate per le bagnature e l'eventuale lavaggio dei mezzi non sono acque reflue industriali, perché non vengono alterate nel ciclo di lavorazione, bensì rese nello scarico al suolo così come sono prelevate in falda. Questo caso non rientra quindi nel divieto di scarico previsto dall'art. 137 n. 11.

**Motivi della decisione**

Ritiene il Collegio che il ricorso si risolva in una censura in punto di fatto della decisione impugnata e sia comunque infondato.

E difatti, quanto alle modalità di campionamento, il Collegio ritiene congrua ed adeguata la motivazione con la quale il giudice ha ritenuto che sussistesse l'ipotesi eccezionale e derogatoria che consentiva di effettuare il campionamento senza che il prelievo durasse tre ore ed ha altresì ritenuto che il campione prelevato fosse comunque idoneo a rappresentare lo scarico. Ha invero osservato il giudice che nella specie il prelievo istantaneo era giustificato dal fatto che non poteva operarsi diversamente, dal momento che lo scarico dal depuratore si attivava solo con discontinuità e per brevi periodi, e soprattutto in modo non preventivabile. Ciò perché l'impianto di depurazione scaricava solo quando l'acqua depurata superava un certo livello, così attivando le pompe automatiche e venendo quindi convogliata al suolo. Plausibilmente, perciò, il giudice ha ritenuto che la natura discontinua e non prevedibile dello scarico giustificava il prelievo istantaneo.

Quanto all'eccezione secondo cui i residui organici alogenati provenivano dalla falda la cui acqua era utilizzata per il lavaggio dei sedimi di transito e degli automezzi con cui gli imballaggi di amianto erano trasportati, il giudice ha plausibilmente osservato che la circostanza era irrilevante perché l'imputato aveva comunque obbligo di non immettere nella scarico re flui contenenti sostanze organico alogenate superanti un certo livello, con la conseguenza che doveva ritenersi in ogni caso colpevole, o perché non aveva fatto controllare la composizione delle acque dell' acquedotto pubblico utilizzate per i lavaggi, o perché nelle acque utilizzare per i lavaggi erano stati aggiunti solventi. La sua colpa quindi consisteva nel non avere, in entrambe le possibili ipotesi, fatto controllare l'eventuale presenza di composti organico alogenati nelle acque scaricate nel suolo, essendo o dovendo essere a conoscenza che il suo sistema di depurazione non era adeguato a smaltire sostanze come i composti organico alogenati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

[omissis]